

Corte di Appello di Brescia, II sezione penale (Presidente Dott.ssa Milesi), sentenza n. 3529 del 20.12.2019

Bancarotta semplice – mancata richiesta della dichiarazione di fallimento in proprio – presunzione assoluta di colpa grave – insussistenza – verifica in concreto dell’elemento soggettivo del reato

In tema di bancarotta semplice da mancata tempestiva richiesta di fallimento, la colpa grave non può ritenersi presunta nella omessa o ritardata richiesta di fallimento, non potendosi desumere in sé dal mero ritardo nella presentazione di tale richiesta: la scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento in proprio dev’essere determinata in se stessa da una condotta gravemente colposa, sussistente ogni qual volta l’amministratore ben avrebbe potuto adeguatamente e preventivamente realizzare che la scelta di ritardare il fallimento avrebbe determinato l’aggravamento del dissesto.

Il fatto che la norma di cui all’art. 217 comma 2 n. 4 R.D. n. 267/1942 qualifichi nel segno della “altra grave colpa” le condotte diverse da quella di ritardato fallimento non implica necessariamente che quest’ultima sia intesa dal legislatore come manifestazione tipica di colpa grave, poichè il mero ritardo nella dichiarazione di fallimento in sé è troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte concrete che l’hanno determinato: anche il solo prolungamento dell’attività di impresa, con l’ulteriore accumulo dei costi ordinari di gestione, è idoneo a cagionare l’aggravamento del dissesto.